

Maggio 2019

**Proposta emendamento al D.L. 34/2019 (decreto crescita) – AC 1807**

**Ritenuta 8% di cui all'art. 25 del D.L. 78/2010**

Testo della proposta

*Dopo l'articolo 12, introdurre l'articolo 12-bis rubricato "Fatturazione elettronica e semplificazioni":*

*1. A decorrere dalla data da individuare con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, le disposizioni di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010<sup>1</sup> non trovano applicazione per i corrispettivi documentati da fatture emesse in modalità elettronica ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs 127/2015. Il bonifico eseguito in esonero dalla suddetta ritenuta dovrà riportare i riferimenti alla modalità elettronica da esporre secondo le modalità indicate nel provvedimento suddetto.*

**Motivazioni**

Le motivazioni che spinsero il legislatore a introdurre la ritenuta di cui all'articolo 25 del D.L. 78/2010 (oggi 8%) sono venute meno a seguito dell'entrata in vigore, dal 1/1/2019, dell'obbligo di fatturazione elettronica.

Con l'introduzione della fatturazione elettronica, infatti, è venuto meno il rischio che il fornitore emetta fattura, per agevolare la detrazione del cliente, senza poi inserirla fra i ricavi, compensi e volume d'affari delle proprie dichiarazioni (Redditi, Irap ed Iva).

La figura di sostituto d'imposta esercitata da Banche, Poste e Intermediari finanziari, non risulta quindi più necessaria laddove il fornitore abbia emesso fattura elettronica a norma del D.Lgs 127/2015.

L'esonero da ritenuto per le fatture emesse in modalità elettronica spingerà anche chi non è obbligato (ad esempio i soggetti forfetari) ad adottare tale modalità in via facoltativa.

Per i motivi suddetti non sono richieste coperture erariali.

L'eliminazione di tale obbligo assorbe altresì la disparità di trattamento a danno dei fornitori residenti rispetto a quelli non residenti che non subiscono le ritenute in oggetto.

---

<sup>1</sup> **D.L. 31 maggio 2010, n. 78 [c.d. "Decreto anticrisi"]**

**Art. 25 Contrasto di interessi.**

1. A decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta. Le ritenute sono versate con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.